

Procedura per la segnalazione di condotte illecite

Premessa

Il piano nazionale anticorruzione¹ impone alla società, in attuazione dell'articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001, di provvedere alla tutela del dipendente e del collaboratore che effettua segnalazioni di illecito attraverso l'adozione dei necessari accorgimenti tecnici.

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019 prevede le seguenti misure di tutela:

1. anonimato;
2. divieto di discriminazione;
3. sottrazione della denuncia al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 dell'articolo 54-bis).

Nel rispetto di detta normativa si riporta la procedura adottata all'interno della società.

Procedura

Legittimati alla ricezione e al trattamento

È legittimato alla ricezione e al trattamento delle segnalazioni di condotte illecite unicamente il responsabile della prevenzione della corruzione, o suo delegato.

Modalità di presentazione

Le segnalazioni di condotte illecite devono essere presentate personalmente al soggetto legittimato alla loro ricezione e trattamento.

Possono essere presentate:

in formato cartaceo, utilizzando l'apposito modello, come da allegato 1, in busta chiusa con indicazione all'esterno della dicitura "segnalazione condotte illecite"

verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al soggetto legittimato alla ricezione.

¹ Approvato con legge 6 novembre 2012, n. 190

Adempimenti successivi adottati dal ricevente

Il ricevente:

1. Attribuisce al segnalante un codice alfanumerico di 6 caratteri
2. Riproduce la segnalazione eliminando tutte le informazioni relative al segnalante e inserendo il codice alfanumerico attribuito per l'individuazione dello stesso
3. Protocolla in entrata, con modalità riservata, l'originale ricevuto, in modo che l'informazione non possa essere visionata da nessun soggetto
4. Sottrae la denuncia all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241
5. Archivia l'originale in luogo non accessibile a alcuno e nelle fasi successive si avvale unicamente della riproduzione di cui al precedente punto 2
6. Attiva tutte le procedure utili all'approfondimento delle situazioni illecite:
 - a. garantendo in ogni momento l'anonimato del segnalante, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001
 - b. informando i soggetti a cui si rivolge degli obblighi di riservatezza e delle conseguenze disciplinari connesse alla loro violazione, fatta salva l'eventuale responsabilità civile e penale
7. Al termine della chiusura del procedimento informa il segnalante sugli esiti conseguiti.

Norme di riferimento

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Articolo 54 bis. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli [articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni.

Articolo 55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.